

IAM

Istruttori Associati Marittimi

IAM

RUBRICA GENNAIO 2025



IAM-ISTRUTTORIASSOCIATIMARITTIMI

Associazione No-Profit di professionisti del settore marittimo • Organizzazione per la tutela dei cittadini
istruttoriassociatimarittimi@gmail.com • www.istruttoriassociatimarittimi.it • Sede legale Via Caravaggio 143 - 80126 Napoli



indice

IAM AL TAVOLO DELLE ISTITUZIONI

**IAM ha partecipato, lo scorso 21 Gennaio 2025,
alla Convocazione del Gruppo di lavoro permanente..... 3**

VITA ASSOCIATIVA

Rinnovo iscrizione a IAM per il 2025 5

CONTRIBUTO DEI NOSTRI PARTNER

**La retribuzione: minimo costituzionale, indennità accessorie,
contrattazione collettiva ed autonomia privata. 19**

DAI NOSTRI SOCIAL 27



**L'associazione che rappresenta
i Professionisti del Mare**



Nuovo link: <https://zaap.bio/istruttoriassociatimarittimi>



www.linkedin.com/in/istruttori-associati-marittimi/



www.facebook.com/IstruttoriAssociatiMarittimi

RUBRICA IAM GENNAIO 2025

NUOVA PAGINA DEDICATA AI SOCI IAM:

<https://www.facebook.com/groups/lacomunitydiamo/>

**Gruppo privato @iam/Facebook
aperto ai soci regolarmente
iscritti dove ognuno potrà
esprimere la sua idea ed aperto
anche a discussioni interne.**



IAM HA PARTECIPATO, LO SCORSO 21 GENNAIO 2025, ALLA CONVOCAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE In materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento

Riferimento Decreto n. 800/2023 in data 23.06.2023

m_inf.

.REGISTRO UFFICIALE.U.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio IV

Roma, ___data del protocollo___

L'**Associazione IAM** è lieta di annunciare che, anche per il 2025, continuerà a partecipare attivamente alle riunioni del gruppo di lavoro permanente organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Questa collaborazione continua a testimoniare il nostro impegno nel settore marittimo, nella tutela della sicurezza e della formazione dei professionisti del mare.

In particolare nel mese di Gennaio 2025 la riunione sarà l'occasione per trattare i seguenti argomenti:

- Revisione Decreto Sopravvivenza e Salvataggio – Conclusione;
- Proposta integrazione/modifica banca dati domande corso PSSR.

Al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 1

Capitaneria di Porto di Napoli

Capitaneria di Porto di Genova

Capitaneria di Porto di Torre del Greco

Confitarma

Assarmatori

Filt-Cgil

Fit-Cisl

Uiltrasporti

Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. Genova

Aniformar

Confomar

Academy Tema Safety & Training S.r.l.

Gente Di Mare S.r.l.

Italian Maritime Academy Technologies S.r.l.



Istituto Globale Carloforte

Studio De Santis S.r.l.

IAM - Istruttori Associati Marittimi
info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it

Fondo Nazionale Marittimi

Università Degli Studi Di Napoli – Parthenope

Argomento: Convocazione Gruppo di lavoro permanente in materia di addestramento del personale marittimo e tabelle di armamento.

Riferimento Decreto n. 800/2023 in data 23.06.2023.

Si comunica che il Gruppo di lavoro in argomento è convocato per il **giorno 21 Gennaio 2025 alle ore 10.00 e fino a termine esigenze**, presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Viale dell'Arte 16 - ROMA – Sala Riunioni Reparto VI, 4° Piano), con possibilità di partecipazione in VTC, modalità con cui parteciperà il personale designato dalle Capitanerie di porto di Napoli, Genova e Torre del Greco.

La riunione sarà l'occasione per trattare i seguenti argomenti:

- Revisione Decreto Sopravvivenza e Salvataggio) –
Conclusione;
- Proposta integrazione/modifica banca dati domande corso PSSR.

Si invitano codesti enti/associazioni a voler confermare la propria partecipazione, fornendo il nominativo della persona che, in rappresentanza, prenderà parte alla riunione in presenza ovvero in VTC ed a far pervenire eventuali contributi/considerazioni relativi alla revisione del *cennato* Decreto **entro il 15 Gennaio p.v. all'indirizzo e-mail: @mit.gov.it.**


Firmato digitalmente da:

IL CAPO REPARTO
C.V.(CP) F C
Documento informativo firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2015, n. 82

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



RINNOVO ISCRIZIONE 2025



IAM
Istruttori Associati Marittimi

Cari Soci,

Vi ricordiamo che il periodo per il rinnovo all'iscrizione per l'anno in corso (2025) è iniziato!

Vi invitiamo a rinnovare la vostra iscrizione il prima possibile per continuare a beneficiare di tutti i servizi e le attività che la nostra associazione offre.

Nota bene: puoi rinnovare anche durante il corso dell'anno ma il mancato versamento della quota interrompe l'anzianità di appartenenza ed è sinonimo automatico di interruzione dei servizi associativi come da statuto. L'iscrizione ha validità annuale (anno solare) 01 Gennaio / 31 Dicembre.

*Visita il sito web al seguente Link e segui le istruzioni
di Rinnovo e/o iscrizione:*

<https://www.istruttoriassociatimarittimi.it/>

Grazie per il vostro continuo supporto e la vostra partecipazione.



MODALITA' DI ISCRIZIONE E/O RINNOVO SOCIO IAM – associazione di professionisti del mare-



OPZIONE A

Scaricando e compilando il Modulo.docx di iscrizione/rinnovo direttamente dal sito web:

- Scaricare il Modulo
- Compilare in tutte le sue parti
- Versare la quota tramite Bonifico Bancario
- Inviare email ad IAM allegando : Modulo, Copia Bonifico e un Documento di riconoscimento.

Attendere la ricevuta via email

OPZIONE B

Compilando il Modulo Online di Iscrizione/rinnovo seguito dal pagamento Online tramite:

- PayPal
- Carta Credito
- Bonifico bancario
- Inviare email di conferma ad IAM con allegato comprovante del pagamento e un documento di riconoscimento.

Attendere la ricevuta via email

Istruttori Associati Marittimi (

Napoli, Via Caravaggio 143- 8012

Cod. Fiscale: 90104880639

istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

info@istruttoriassociatimarittimi.it

comunicazione@istruttoriassociatimarittimi.it

[iam.it](http://www.iam.it)

info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it





OPZIONE A (Step 1)

Prima Iscrizione o Rinnovo

Scarica e compila il Modulo.docx direttamente dalla Home del sito web IAM:

1. Scaricare il Modulo iscrizione/rinnovo
2. Compilare in tutte le sue parti (fronte/retro)
3. Versare la quota tramite Bonifico Bancario
4. Inviare email ad IAM allegando : Modulo, Copia del Bonifico e Documento.

www.istruttoriassociatimarittimi.it

Info iscrizioni Segreteria :

istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

Domanda di iscrizione socio dell'organizzazione IAM - Istruttori Associati Marittimi

Inviare il form compilato e firmato via email a: istruttoriassociatimarittimi@gmail.com - info@istruttoriassociatimarittimi.it

Al Presidente e/o Consiglio Direttivo dell'Associazione IAM

Dati Associato:

Il/La sottoscritto/a _____, nat[] a _____, prov[_____],

il _____ Cod.Fisc [_____], residente a _____

Cap _____, Via _____, n.[_____],

qualifica professionale _____, documento tipo _____

n. _____ scadenza _____

Telefono _____, E-mail _____,

avendo preso visione dello Statuto/Atto dell'Associazione (www.istruttoriassociatimarittimi.it);

-avendo preso visione della quota associativa da versare;

-condividendo la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

-consapevole delle finalità che l'Organizzazione promuove;

-dichiarando l'inesistenza di pendenze penali a suo carico;

CHIEDE

di essere iscritto nel Libro soci dell'Associazione IAM come:

(la validità dell'iscrizione/rinnovo si intende per anno solare 01 Gennaio/31 dicembre)

- Socio Ordinario Istruttore - quota pari a 50,00Euro (cinquanta/euro) annui
- Socio Aspirante Istruttore - quota pari a 30,00Euro (trenta/euro) annui
- Socio Sostenitore - quota pari a 20,00Euro (venti/euro) annui

Pagamento tramite Bonifico bancario intestato a:

IAM – Istruttori Associati Marittimi

Causale: Quota associativa Iscrizione annuale IAM Anno/Nome Iscritto

C/C n° 1000/00181482 – Banca Intesa San Paolo S.p.A

IBAN: IT25 X030 6909 6061 0000 0181 482

BIC: BCITITMM

In Allegato:

Copia del documento in corso di validità

Copia Bonifico bancario

In fede

Luogo [_____], data [_____]

Segue informativa per domande di ammissione pag.2



OPZIONE A (Step 2)


5. Attendere la ricevuta via email

La ricevuta sarà utilizzata dal socio come comprovante iscrizione/rinnovo e dovrà essere mostrata alla richiesta di un Partner.

Esempio della Ricevuta di iscrizione o rinnovo



Info iscrizioni Segreteria :
istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

	IAM - ISTRUTTORI ASSOCIATI MARITTIMI Sede: Via Caravaggio, 146 80126 - (NA) Cod. Fiscale: 90104880639 e-mail: info@istruttoriassociatimarittimi.it e-mail: istruttoriassociatimarittimi@gmail.com Pec: info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it	RICEVUTA N. xxx DATA XX/XX/XXXX
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO XXXX		
Nome Cognome		EURO
CODEICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXXXX		
TOTALE		EURO



OPZIONE B (Step 1)

Prima Iscrizione o Rinnovo Online

Compila il Modulo di Iscrizione/rinnovo direttamente Online tramite il link dalla Homepage del sito web oppure direttamente dal link dedicato.

Effettua il Pagamento Online tramite:

- PayPal
- Carta Credito
- Bonifico dalla Home-banking personale

Attendere la ricevuta via email

La ricevuta sarà utilizzata dal socio come comprovante iscrizione dovrà essere mostrata alla richiesta di un Partner.

Home : www.istruttoriassociatimarittimi.it/

Link :

www.istruttoriassociatimarittimi.it/moduloiscrizione/

Iscrizione e Rinnovo



Il servizio consente di presentare la domanda di *iscrizione/rinnovo* all'associazione IAM online, seguita dal versamento quota con carta o conto paypal.

[Vai al modulo online](#)

Modalità di Rinnovo iscrizione



**Segue Esempio del Modulo di Iscrizione
IAM – Online -**



Questa sezione contiene i dati del Socio che saranno utilizzati al fine di emettere una ricevuta di iscrizione.

Dati Pre-Iscrizione/Pre-Registration Form *

Nome

Cognome

Full Name

Codice Fiscale/Tax id. number *

The tax identification number provides a means of identification of foreign citizens in their relations with public authorities and other administrations.

Data e Luogo di Nascita/D.o.b and place *

Example: 01/01/1990,Napoli,Italy

Indirizzo,Città di residenza e Cap/ Full Address,City and Postal code *

Example: Via/Street Caravaggio 143, Napoli, 80126



***Questa sezione
contiene i dati del
Socio che
saranno utilizzati
per comunicare
con il socio e
mantenere
aggiornato il
libro associativo.***

Documento Tipo, Numero e Scadenza/Document Type, N° and Validity *

Example: ID Card,88888888,01/01/2030

Email *

Qualifica Professionale/Job Position *

Numero di telefono/Mobile Phone number *

Example: +39 xxxxxxxxx



Questa sezione contiene i dati relativi alla Categoria di iscrizione o di rinnovo scelta dal Socio e saranno utilizzati mantenere aggiornato il libro associativo.

Categoria Iscrizione/Membership category *

- Socio Sostenitore/Supporting Member
- Socio Aspirante/Aspiring Instructor
- Socio Istruttore/Ordinary Instructor

Socio Ordinario Istruttore(Ordinary Instructor) – quota pari a 50,00Euro (cinquanta/euro) annui Socio Aspirante Istruttore(Aspiring Instructor) – quota pari a 30,00Euro (trenta/euro) annui Socio Sostenitore(Supporting Member) – quota pari a 20,00Euro (venti/euro) annui Nota: La categoria "Socio Sostenitore" è aperta a tutti/Supporting Member is open to all. More info at: <https://www.istruttoriassociatimarittimi.it/faq-frequently-asked-question/>

Tipologia Iscrizione/Memership Type *

- Prima iscrizione/First membership
- Rinnovo iscrizione/Renewal

Socio Ordinario Istruttore(Ordinary Instructor) – quota pari a 50,00Euro (cinquanta/euro) annui Socio Aspirante Istruttore(Aspiring Instructor) – quota pari a 30,00Euro (trenta/euro) annui Socio Sostenitore(Supporting Member) – quota pari a 20,00Euro (venti/euro) annui

Chiedo di essere iscritto/rinnovare iscrizione per l'anno:/Membership fee year: *

L'iscrizione si intende per l'anno solare in corso. Specificare l'anno. In caso di Rinnovo specificare se per l'anno solare in corso oppure quello successivo. Membership fee is for the current calendar year. In case of Renewal, specify whether for the current calendar year or the following one.



Metodo di pagamento/Payment Type *

- Paypal
- Card (Carta Credito o debito)
- Paypal.me direct
- Bonifico bancario/Bank Account

Nota: sarà possibile modificare anche nella fase successiva il metodo di pagamento. Nel caso di bonifico dovrai accedere direttamente al tuo online home banking ed utilizzare il numero del conto corrente dell'associazione, visibile dopo la conferma del modulo. Note: for the bank transfer you will need to access your online home banking directly and enter the association account number, available after submit the form.

Dichiarazione 1/Declaration 1 *

- Dichiaro il consenso all'iscrizione nel libro associativo come da Statuto/I read the Statute of the Association
- Dichiaro di aver preso visione della politica di privacy e trattamento dati (www.istruttoriassociatimarittimi.it/privacy-policy-2/)

Ai sensi e nel rispetto della normativa nazionale DLGS 196/03 e comunitaria (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, in materia di trattamento di dati personali e misure minime di sicurezza, l'ASSOCIAZIONE IAM, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati disponibili al seguente link : <https://www.istruttoriassociatimarittimi.it/privacy-policy-2/>

Dichiarazione 2/Declaration 2 *

- Dichiaro il consenso al trattamento dei dati personali al solo fine associativo/I agree to the processing of personal data for purposes functional to the activity of the association
- Autorizzo la la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione e conservazione di qualsiasi forma di materiale scritto, audio e video per finalità funzionali all'attività dell'associazione/I authorize the transmission and publication and conservation of any form of written, audio and video material for purposes functional to the activity of the association

<https://www.istruttoriassociatimarittimi.it/privacy-policy-2/>

**Questa sezione
contiene il
metodo di
pagamento
preferito e le
dichiarazioni
di consenso
trattamento
dati come da
Statuto IAM**




Dichiarazione 3/Declaration 3 *

- Invierò copia del pagamento via email/I will send copy of payment once will be done

Scrivi una email a istruttoriassociatimarittimi@gmail.com con in Allegato Documento e Ricevuta del pagamento. I tuoi dati sono essenziali per emettere ricevuta. Attendi la Ricevuta di conferma al tuo indirizzo email, l'invio dei dati ci permetterà di registrarli nel libro dei soci. Your data is essential to issue a receipt. Wait for the confirmation receipt to your email address, sending the data will allow us to register into the association book.



Invia e vai al pagamento /Submit and go to payment



iscrizione-online

**Questa sezione
contiene la
conferma finale
dopodiché
sì verrà
reindirizzati alla
pagina per
versare la
quota
iscrizione.**

Benvenuto nella sezione “Effettua il Pagamento Online”



Questa sezione contiene le informazioni sulle modalità di pagamento, scorrendo in basso si potrà completare l'iscrizione online in base a 3 differenti modalità.....

Per iscriverti all'associazione IAM ed accedere ad i servizi associativi hai 3 diverse modalità come segue:

- 1) Paypal oppure Paypal.me direct link
- 2) Carta di Credito/Debito
- 3) Bonifico Bancario

Istruzioni Versamento quota.

- 1) Scegli il tuo metodo di pagamento
- 2) Inserisci o seleziona la quota associativa e conferma pagamento
- 3) Scrivi una email a istruttoriassociatimarittimi@gmail.com allegando: Ricevuta del pagamento e codice fiscale del socio beneficiario. **Se l'operazione di pagamento viene annullata ti consigliamo di ripetere dalla compilazione del Modulo Pre-Iscrizione.**

I tuoi dati sono essenziali per emettere ricevuta.


Attendi la Ricevuta di conferma al tuo indirizzo email, l'invio dei dati ci permetterà di registrarli nel libro sociale.



Iscrizione Associazione IAM - Seleziona la tua categoria

Iscrizione Socio Sostenitore - 20.00 EUR ▼

PayPal

 Carta di debito o credito

Con tecnologia **PayPal**

Accedi alla tua banca con pagamento tramite Bonifico bancario intestato a:

IAM - Istruttori Associati Marittimi

Causale: Quota associativa Iscrizione annuale IAM Anno/Nome Iscritto

C/C n° 1000/00181482 - Banca Intesa San Paolo S.p.A

IBAN: IT25 X030 6909 6061 0000 0181 482

BIC: BCITITMM



Paypal.me direct:

Iscrizione Socio Sostenitore 20 Euro

Iscrizione Socio Aspirante 30 Euro

Iscrizione Socio Istruttore 50 Euro

[Clicca qui](#)

[Come funziona PayPal- Terms and conditions](#)

Istruttori Associati Marittimi (IAM)

Napoli, Via Caravaggio 143- 80126

Cod. Fiscale: 90104880639

istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

info@istruttoriassociatimarittimi.it

comunicazione@istruttoriassociatimarittimi.it

www.istruttoriassociatimarittimi.it

info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paypal-safety-and-security?locale.x=it_IT



OPZIONE B (Step 2)

Prima Iscrizione o Rinnovo Online

Dopo aver effettuato il pagamento Online tramite: PayPal/Card/Bonifico


- Inviare email di conferma ad IAM con allegato comprovante del pagamento e un documento di riconoscimento.
- Attendi la ricevuta via email.

La ricevuta sarà utilizzata dal socio come comprovante iscrizione/rinnovo e dovrà essere mostrata alla richiesta di un Partner.

Esempio della Ricevuta di iscrizione o rinnovo



Info iscrizioni Segreteria :
istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

	IAM - ISTRUTTORI ASSOCIATI MARITTIMI Sede: Via Caravaggio, 146 80126 - (NA) Cod. Fiscale: 90104880639 e-mail: info@istruttoriassociatimarittimi.it e-mail: istruttoriassociatimarittimi@gmail.it Pec: info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it	RICEVUTA N. XXX DATA XX/XX/XXXX
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO XXXX		
Nome Cognome		EURO
CODEICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXXXX		
TOTALE		EURO

GRAZIE!



Istruttori Associati Marittimi (IAM)

Napoli, Via Caravaggio 143- 80126

Cod. Fiscale: 90104880639

istruttoriassociatimarittimi@gmail.com

info@istruttoriassociatimarittimi.it

comunicazione@istruttoriassociatimarittimi.it


info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it

Consulta la lista Soci Iscritti al seguente LINK:

<https://www.istruttoriassociatimarittimi.it/lista-soci/>

*NB: Attendi alcuni giorni prima che la lista web venga aggiornata. Se non trovi il tuo nominativo **CONTATTACI!***





IAM

Istruttori Associati Marittimi

Contributo del nostro Partner

4. Independent Contract Status

It is agreed that Contractor shall perform the specified work as an independent contract. Contractor (check the appropriate boxes and provide description, if necessary):

maintains his or her own independent business. Including business insurance & workers Comp. if employees work on _____ premises.

shall use his or her own tools and equipment

5. License Status Number

Contractor shall comply with all state and local licensing and registration requirements for type of activity involved in the specified work.

(Check one box and provide description)

Contractor's state license or registration is for the following type of work and carries the following number:

6. Liability Waiver


If contractor is injured in the course of performing the specific work, Business owner shall be exempt from liability for those injuries to the fullest extent allowed by law.

OWNER : _____ Dated: _____

Contractor: _____ Dated: _____

**LA RETRIBUZIONE: MINIMO COSTITUZIONALE, INDENNITÀ ACCESSORIE,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED AUTONOMIA PRIVATA**

**A cura degli Avv.ti del Lavoro
Luca Schettino e Giulia Lauro
partner dell'Associazione**



**CENTRO TUTELA
LAVORO E SALUTE**





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

LA RETRIBUZIONE: MINIMO COSTITUZIONALE, INDENNITA' ACCESSORIE, CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA ED AUTONOMIA PRIVATA

Retribuzione: “giusta retribuzione” e “minimo costituzionale” - La Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo stabilisce espressamente che *“tutti i marittimi devono essere retribuiti regolarmente e integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio contratto di arruolamento”* (regola 2.2).

Dunque, ciascun contratto di arruolamento obbliga l'armatore non solo a corrispondere la retribuzione ad intervalli regolari, ma, soprattutto, a riconoscere al personale un corrispettivo che sia integralmente remunerativo del servizio svolto.

Per individuare la legge che regola il contratto di lavoro e, quindi, anche gli aspetti retributivi, è necessario, preliminarmente, verificare la nazionalità della nave: infatti, i contratti di lavoro della gente del mare sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva diversa volontà delle parti, se la nave è di nazionalità straniera (art. 9 Codice della Navigazione).

Per le navi di nazionalità italiana, il rapporto di lavoro marittimo e, quindi, i contenuti del contratto di arruolamento, sono disciplinati dalla legge italiana.

In tal caso, in particolare, la misura e le componenti della retribuzione pattuita nel contratto di arruolamento sono determinate e regolate dalle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

Tuttavia, a differenza della legge, l'applicabilità del CCNL non è automatica, ma è subordinata alla sussistenza di precise condizioni.

Ciò in quanto, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo (avvenuta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721), il nostro ordinamento giuridico contempla un unico tipo di contratto collettivo, cd. “di diritto comune”, così denominato in quanto regolato dalle norme di diritto comune in materia contrattuale.





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

Ne discende che in applicazione dei principi generali della disciplina dei contratti (art. 1372 c.c.), il CCNL di diritto comune vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato.

In sostanza, nel vigente ordinamento non esiste una norma generale che imponga alla totalità degli operatori economici l’applicazione di un determinato contratto collettivo: solo il vincolo associativo obbliga il datore ad applicare il CCNL stipulato dall’associazione di sua appartenenza.

Tuttavia, anche in assenza della formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali stipulanti, il CCNL di categoria è applicabile direttamente e integralmente a condizione che il singolo datore vi abbia dato adesione espressa o tacita: ad esempio, inserendo nel contratto collettivo aziendale o nei contratti individuali di lavoro una clausola di rinvio al CCNL (adesione espressa), oppure per comportamento concludente consistente nell’applicazione tacita e condivisa di un dato CCNL e degli istituti dallo stesso previsti (tra le tante, Cass. 18 settembre 2015, n. 18408; Cass. 19 giugno 2004, n. 11464; Cass. 19 gennaio 2006, n. 955).

In mancanza di adesione espressa o tacita, il contratto di categoria è applicabile solo come parametro per l’individuazione della “giusta retribuzione”, ai sensi dell’art. 36 Cost. (Cass. 19 gennaio 2006, n. 955), in quanto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo si associa una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dalla norma costituzionale (Cass. 8 gennaio 2002, n. 132).

In conclusione, *“nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l’individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente, dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata*





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost., rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass. 29 luglio 2000, n. 10002).

Precisamente, il "minimo costituzionale" - e, cioè, la retribuzione adeguata e sufficiente sancita dall'art. 36 Cost. - si identifica con le seguenti voci retributive: retribuzione base, indennità di contingenza, oltre alla tredicesima mensilità (tra le tante, Cass. 17 marzo 1992, n. 3240): esso rappresenta il trattamento retributivo minimo spettante a ciascun lavoratore, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia aderente ad una organizzazione sindacale o applichi un determinato CCNL.

Al contrario, sono voci retributive di derivazione pattizia e legate all'autonomia contrattuale i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità, le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione e la quattordicesima mensilità: esse esulano dal minimo costituzionale e, pertanto, sono dovute solo in caso di applicazione del CCNL.

Elementi accessori della retribuzione, autonomia collettiva e individuale - In aggiunta alla retribuzione cd. “base”, possono concorrere a formare il trattamento retributivo del lavoratore altri elementi di fonte pattizia, cioè stabiliti dal contratto collettivo nazionale (o aziendale se presente) o anche solo dal contratto individuale.

Tali voci accessorie sono, di norma, associate al tipo di mansioni svolte o alle particolari modalità o condizioni in cui viene svolta la prestazione.

Gli elementi accessori corrisposti con maggiore frequenza sono i superminimi e le indennità.

Il superminimo consiste in un compenso, pattuito nel contratto individuale (superminimo individuale) o stabilito dal contratto collettivo (superminimo collettivo), che si aggiunge al minimo contrattuale spettante al lavoratore ed ha la funzione di remunerare particolari modalità di svolgimento della prestazione oppure particolari meriti del lavoratore. Il superminimo è di regola assorbibile in presenza di aumenti del minimo tabellare anche se dovuti a passaggio di qualifica: in





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant'Agello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

tali casi, cioè, il superminimo diminuisce di un importo pari a quello dell'aumento della retribuzione tabellare.

Le indennità sono generalmente previste dalla contrattazione nazionale o aziendale ed hanno la funzione di remunerare particolari modalità di svolgimento della prestazione, implicanti maggiori oneri, disagi e difficoltà per il lavoratore.

Le indennità corrisposte con maggiore frequenza alla gente di mare sono:

- indennità di navigazione: collegata al vincolo di permanenza a bordo della nave ed ai relativi disagi;
- indennità di turno;
- indennità sostitutiva della panatica: per il caso in cui l'armatore non fornisca servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura;
- indennità di rappresentanza per i comandanti e i direttori di macchina;
- indennità di missione: per il marittimo che sia inviato dall'armatore a iniziare o terminare la propria prestazione lavorativa giornaliera, per ragioni di servizio, fuori dalle abituali sedi di lavoro;
- indennità navi cisterna e trasporto materiale infiammabile o esplosivo: collegata alla pericolosità del luogo ove si svolge la prestazione.

Trattamenti accessori corrisposti con continuità e stabilità alla generalità del personale: gli usi aziendali – Anche in assenza di una espressa previsione del contratto collettivo o di quello individuale, è possibile, in presenza di determinate condizioni, che voci retributive accessorie divengano parte integrante del trattamento retributivo dei lavoratori.

Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, *“la corresponsione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro in favore della generalità dei dipendenti è sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il detto rapporto, sia perché un'erogazione liberale*





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se occasionale e collegata ad eventi particolari”
(Cass. 2 agosto 2002, n. 11607).

In altre parole, *“l'erogazione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro, quando non sia imposta dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizioni individuali indipendentemente dalla sua denominazione, deve considerarsi come facente parte della retribuzione, se assuma i caratteri di predeterminata stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti”* assume la natura di *“un corrispettivo che assume la natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito, come tale, nel contratto di lavoro, di cui completa il contenuto in senso modificativo o derogativo “in melius” della contrattazione collettiva”* (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1693).

Irriducibilità della retribuzione – L’art. 2103 c.c. sancisce il principio della irriducibilità della retribuzione, vietando modifiche *in pejus* del trattamento retributivo.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che *“la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto. L'irriducibilità della retribuzione, dunque, si intende nel senso che le voci retributive relative a particolari modi di svolgimento del lavoro possono essere soppresse qualora essi vengano meno, dovendo essere conservate solo in caso contrario”* (Cass. 17 luglio 2019, n. 19258).

Occorre, cioè, distinguere tra le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro neppure in ipotesi di legittimo esercizio dello "ius variandi", attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo, e quelle erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali invece, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

soppresse allorché vengono meno le speciali situazioni che le abbiano generate (tra le tante, Cass. 30 dicembre 2022, n. 38169; Cass. 9 agosto 2021, n. 22522; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29247; Cass. 18 marzo 2009, n. 6563).

La garanzia della irriducibilità, in sostanza, non si estende alle caratteristiche estrinseche della prestazione lavorativa, come tali non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore, “*a meno che il contrario non risulti da apposita pattuizione collettiva o individuale*” (Cass. 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. 20 agosto 1987, n. 6974).

Anche i sopra ricordati usi aziendali sono attratti nel principio di irriducibilità: “*le erogazioni datoriali che, non corrispondono ad obblighi normativi o contrattuali, che risultano effettuati in via continuativa ed in favore di una generalità di dipendenti, sì da integrare un emolumento dovuto per uso o prassi aziendale, devono essere considerati parte del trattamento retributivo e non possono, pertanto, essere revocati o ridotti unilateralmente dal datore di lavoro*” (Trib. Milano, 19 febbraio 2016, in Banche Dati De Jure, Giuffrè, 2024).

Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR - Nel lavoro marittimo, la determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si regge su principi diametralmente opposti a quelli sanciti dall’art. 2120, comma 2, c.c. (a mente del quale, vi rientrano, “*salvo diversa previsione dei contratti collettivi ... tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese*”).

Infatti, l’art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, stabilisce espressamente che “*quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro*”.

In altre parole, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di un marittimo, la retribuzione parametro è determinata totalmente dalla contrattazione collettiva: occorre, cioè, che





AVVOCATI DEL LAVORO

LUCA SCHETTINO & GIULIA LAURO

C.so Italia, 115 – 80065 Sant’Agnello (Napoli)

Tel. e Fax 081 2352469

e-mail: segreteria.ctls@gmail.com; arealavoro.ctls@gmail.com

l’elenco delle voci retributive utili ai fini del calcolo del TFR sia espressamente indicato in un’apposita norma collettiva, a nulla rilevando che, in costanza di rapporto, il marittimo abbia percepito voci retributive aggiuntive con il carattere della continuità e della non occasionalità.


Avv. Luca Schettino

Avv. Giulia Lauro



istruttoriassociatimarittimi 👉 Sapevi che la Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo garantisce ai marittimi il diritto a una retribuzione regolare e completa? Ma quali leggi regolano davvero il contratto di arruolamento e come funziona l'applicazione dei contratti collettivi nel settore?

In partnership con CTLS - Centro Tutela Lavoro e Salute, approfondiamo questi aspetti fondamentali per tutelare i tuoi diritti.

➔  Segui la nostra rubrica CTLS per IAM per restare sempre informato!

[#IAM](#) [#CTLS](#) [#TutelaLavoro](#) [#Salute](#) [#Marittimi](#)
[#SettoreMarittimo](#)



← Post



istruttoriassociatimarittimi



2/6

✚ La Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo stabilisce che **tutti i marittimi devono essere retribuiti regolarmente e integralmente** (Regola 2.2).

✚ La legge che regola il contratto di lavoro dipende dalla **nazionalità della nave** (Art. 9 Cod. Nav.).

✚ Per le navi italiane, il contratto di arruolamento segue la **legge italiana e i contratti collettivi**.




← Post



istruttoriassociatimarittimi



3/6



Il CCNL di diritto comune vincola solo i datori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Tuttavia, può essere applicato anche senza iscrizione, tramite adesione espressa (clausola nel contratto) o tacita (applicazione continuativa). In assenza di adesione, il CCNL funge da parametro per la "giusta retribuzione" (Art. 36 Cost.).



← Post



istruttoriassociatimarittimi



4/6

Le indennità principali includono:

- ✓ Indennità di navigazione
- ✓ Indennità di turno
- ✓ Indennità sostitutiva della panatica
- ✓ Indennità di missione
- ✓ Indennità per navi cisterna o trasporto materiali pericolosi

Alcune indennità possono diventare obbligatorie se corrisposte continuativamente (usi aziendali).





Post



istruttoriassociatimarittimi



5/6

✦ La **retribuzione** non può essere ridotta, nemmeno con il consenso del lavoratore (Art. 2103 c.c.).

✦ Solo le **indennità legate a specifiche modalità lavorative** possono essere eliminate se cambiano le condizioni.

✦ Per il calcolo del **TFR** dei marittimi, le voci retributive valide sono solo quelle indicate nei contratti collettivi.





Post



istruttoriassociatimarittimi

